

## Delibera n° 2144

Estratto del processo verbale della seduta del  
**29 ottobre 2015**

**oggetto:**

LR 42/1996 - RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LE SPESE DI GESTIONE DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI ANNUALITÀ 2015/2016 E APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO MODALITÀ GESTIONALI.

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Loredana PANARITI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Paolo PANONTIN</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Francesco PERONI</b>	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Cristiano SHAURLI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Gianni TORRENTI</b>	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
<b>Sara VITO</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, recante “Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare:

- l'art. 1 che definisce le finalità istitutive dei parchi e delle riserve naturali regionali;
- l'art. 31, comma 1, che affida alla Giunta regionale l'individuazione dell'organo gestore delle riserve naturali regionali, previa verifica della disponibilità ad assumere le funzioni di gestione delle medesime;
- l'art. 31, comma 2, il quale dispone che in assenza dell'organo gestore, la gestione delle riserve naturali regionali è affidata alla struttura regionale competente in materia di ambienti naturali e biodiversità, la quale può delegare la gestione, anche di singole funzioni, ai soggetti di cui al comma 1 e stipulare convenzioni con i medesimi per l'esercizio delle funzioni delegate;
- l'art. 31, comma 4, che stabilisce la competenza della Giunta regionale all'approvazione del riparto delle risorse finanziarie per l'esercizio di riferimento tenendo conto degli obiettivi di conservazione e promozione della riserve naturali regionali formulati dagli organi gestori in coerenza con le finalità della legge;
- gli articoli da 43 a 52, che istituiscono le Riserve naturali regionali Lago di Cornino, Val Alba, Valle Canal Novo, Foci dello Stella, Valle Cavanata, Foce dell'Isonzo, Laghi di Doberdò e Pietrarossa, Falesie di Duino, Monte Lanaro, Monte Orsario, Val Rosandra;
- l'art. 84, comma 1, che autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere le spese per la gestione delle Riserve naturali;

**Visto** l'articolo 9, comma 13 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che istituisce la Riserva naturale regionale della Forra del Cellina;

**Atteso** che attualmente le Riserve naturali regionali dotate di Organo gestore sono così individuate:

Norma istitutiva Riserva	Riserva naturale regionale	Norma che individua Organo gestore	Organo gestore
art. 43 L.r. 42/96	Lago di Cornino	DGR n. 3440 18.11.1997	Associazione dei Comuni di Forgaria nel Friuli e Trasaghis Referente Comune di Forgaria nel Friuli
art. 21 c. 3 L.r. 17/06 introduce art. 43 bis L.r. 42/96	Val Alba	art. 4, comma 4, L.r. 17/2008	Ente Parco Prealpi Giulie
art. 44 L.r. 42/96	Valle Canal Novo	DGR n. 3360 7.11.1997	Comune di Marano Lagunare
art. 45 L.r. 42/96	Foci dello Stella		
art. 47 L.r. 42/96	Foce dell'Isonzo	DGR n. 3602 3.12.1997	Associazione dei Comuni di Fiumicello, Grado, San Canzian d'Isonzo e Staranzano - Referente Comune di Staranzano
art. 9 c. 13 L.r. 13/98	Forra del Cellina	art. 9, comma 14, L.r. 13/98	Ente Parco Dolomiti friulane
art. 49 L.r. 42/96	Falesie di Duino	DGR n. 808 11.5.2012	Comune di Duino-Aurisina
art. 52 L.r. 42/96	Val Rosandra	DGR n. 2005 15.11.2012	Comune di San Dorligo della Valle
art. 46 L.r. 42/96	Valle Cavanata	art. 8 L.r. 24/2006	Comune di Grado

**Preso atto** che la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata è stata trasferita al Comune di Grado con l'articolo 8 della legge regionale 27.11.2006 n. 24 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport”, con finanziamento compreso nei trasferimenti

ordinari effettuati al Comune e pertanto non partecipa al riparto oggetto della presente delibera;

**Atteso** che attualmente le Riserve naturali regionali prive di Organo gestore sono le seguenti:

Lr 42/96 – art. 48 - Laghi di Doberdò e Pietrarossa

Lr 42/96 – art. 50 – Monte Lanaro

Lr 42/96 – art. 51 – Monte Orsario

**Dato atto** che , ai sensi del citato art. 31, comma 2, della LR 42/1996, alla gestione delle Riserve naturali regionali Monte Lanaro e Monte Orsario attualmente provvede la struttura regionale competente in materia di ambienti naturali e biodiversità;

**Considerato** che la Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa è attivamente gestita dal Comune di Doberdò del Lago in virtù della convenzione n. Rep. 148/2012 -in scadenza al 31.12.2015- con la quale sono state delegate alcune funzioni di gestione ai sensi del comma 2 dell'art. 31 della Lr. 42/96;

**Considerato** che con nota prot. 25240 del 2/9/2015 è stato proposto ai comuni di Doberdò del Lago, Monfalcone e Ronchi del Legionari di voler manifestare esplicitamente l'interesse ad assumere le funzioni di Organo gestore della Riserva dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa;

**Preso atto** che, al fine di assicurare la continuità gestionale della suddetta Riserva in attesa di giungere all'individuazione del relativo organo gestore, con nota prot. 31962 del 13/10/2015 è stata proposta all'Amministrazione di Doberdò del Lago l'intesa al rinnovo della convenzione in corso per la durata di un anno;

**Vista** la nota prot. 4955 di data 16/10/2015 con la quale il Comune di Doberdò del Lago manifesta la volontà di rinnovo della convenzione n. Rep. 148/2012 e propone un programma di attività per la Riserva;

**Considerato** che l'Amministrazione regionale ha già avviato le consultazioni con gli Organi gestori per la definizione delle forme di gestione essendo in scadenza al 31.12.2015 le precedenti convenzioni;

**Visto** lo schema di accordo, allegato alla presente quale parte integrante, inerente le modalità operative di gestione delle Riserve da proporre agli Organi gestori;

**Ritenuto** necessario approvare il suddetto schema di accordo disponendo la possibilità di introdurre modifiche e integrazioni in considerazione alle realtà territoriali delle singole Riserve, purché limitate ad aspetti non sostanziali;

**Atteso** che le istanze presentate per il finanziamento della gestione delle Riserve naturali regionali per l'annualità 2015/2016 sono le seguenti:

Istanza presentata da:	Riserva naturale regionale	Prot. richiesta	Fin. richiesto
Comune di Forgaria nel Friuli (referente)	Lago di Cornino	7749/28.9.2015	€ 100.000,00
Ente Parco Prealpi Giulie	Val Alba	1168/30.9.2015	€ 48.000,00
Comune di Marano Lagunare	Foci dello Stella e Valle Canal Novo	6094/30.9.2015 (integrato con 6170/2.10.2015)	€ 135.000,00
Comune di Staranzano (referente)	Foce dell'Isonzo	10157/25.9.2015	€ 200.000,00
Ente Parco Dolomiti Friulane	Forra del Cellina	2441/21.9.2015	€ 75.000,00
Comune di Duino	Falesie di Duino	24436/14.10.2015	€ 49.000,00
Comune di San Dorligo della Valle	Val Rosandra	11437/30.9.2015	€ 86.000,00
Comune di Doberdò del Lago (comma 2, art. 31 Lr. 42/96)	Laghi di Doberdò e Pietrarossa	4955/16.10.2015	€ 58.000,00
Importo complessivo chiesto per l'annualità 2015/2016			€ 751.000,00

**Preso atto** in particolare, che per le finalità di cui all'articolo 1 della L.r. 42/96, la gestione delle riserve naturali regionali comprende, ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della L.r. 42/1996:

- a) l'attuazione delle leggi istitutive, dei piani e del regolamento;
- b) la predisposizione di appositi piani annuali e pluriennali per la gestione della fauna e degli habitat naturali, la divulgazione e l'educazione ambientale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'Organo gestore della riserva;
- c) la redazione dei piani e progetti necessari nonché la formulazione dei pareri di cui all'articolo 19;
- d) altre attività concordate con l'Amministrazione regionale;

**Atteso** che lo stanziamento sul capitolo 3135 a bilancio assestato, è pari a euro 670.000,00 di cui € 10.000,00 già destinati alla gestione del centro visite regionale presso il Mulino Braida e che pertanto la somma disponibile per le Riserve naturali regionali nell'annualità 2015/2016 è confermata pari a € 660.000,00 ;

**Considerato** che nelle ultime annualità, si è concesso ai soggetti gestori delle Riserve naturali regionali un finanziamento consolidato per un ammontare complessivo di € 660.000,00, così suddiviso:

soggetto gestore	Riserva	Concesso annualità precedenti (DGR 2053/2013 + 256/2014; DGR 1811/3.10.2014)
Comune di Forgaria nel Friuli	Lago di Cornino	€ 100.000,00
Ente Parco Prealpi Giulie	Val'Alba	€ 48.000,00
Comune di Marano Lagunare	Foci dello Stella e Valle Canal Novo	€ 130.000,00
Comune di Staranzano	Foce dell'Isonzo	€ 130.000,00
Ente Parco Dolomiti Friulane	Forra del Cellina	€ 69.000,00
Comune di Duino	Falesie di Duino	€ 49.000,00
Comune di San Dorligo della Valle	Val Rosandra	€ 76.000,00
Comune di Doberdò del Lago (comma 2, art. 31 L.r. 42/96)	Laghi di Doberdò e Pietrarossa	€ 58.000,00
Complessivo		€ 660.000,00

**Rilevato** tuttavia che, mentre i Comuni di Forgaria nel Friuli, Doberdò del Lago, Duino-Aurisina e l'Ente Parco Prealpi Giulie hanno presentato istanza di contributo nella misura consolidata, l'Ente Parco Dolomiti Friulane, il Comune di Staranzano, Marano Lagunare e San Dorligo della Valle hanno chiesto somme superiori;

**Ritenuto** necessario provvedere al riparto delle risorse finanziarie a favore dei soggetti gestori delle riserve naturali regionali, nei limiti sopraripartati e pertanto di accogliere interamente le domande presentate dai Comuni di Forgaria nel Friuli, Doberdò del Lago, Duino-Aurisina e dall'Ente Parco Prealpi Giulie nonché di accogliere parzialmente le domande presentate rispettivamente dall'Ente Parco Dolomiti friulane, dal Comune di Staranzano, dal Comune di Marano Lagunare e dal Comune di San Dorligo della Valle nei limiti dell'importo consolidato degli ultimi anni pari ad euro 69.000,00 per la Riserva della Forra del Cellina, euro 130.000,00 per la Riserva della Foce dell'Isonzo, euro 130.000,00 per le Riserve Valle Canal Novo e Foci dello Stella ed euro 76.000,00 per la Riserva della Val Rosandra;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

**Viste** le leggi regionali di bilancio nn. 27 e 28 del 30 dicembre 2014;

**Vista** la legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 "Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 2658 del 30 dicembre 2014 e s.m.i. con cui è stato approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2015 e, in particolare, le direttive impartite per l'attività della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia;

**Visto** il “Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali” approvato con decreto del Presidente della Regione n. 277/Pres. del 27 agosto 2004, e s.m.i.;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia,

**La Giunta regionale** all'unanimità

**delibera**

per le motivazioni esposte in premessa

**1.** di approvare il riparto delle risorse finanziarie destinate alle spese di gestione delle Riserve naturali regionali per l'annualità 2015/2016 come di seguito indicato:

soggetto gestore	Riserva naturale regionale	Prot. richiesta	Fin. concesso
Comune di Forgaria nel Friuli (referente)	Lago di Cornino	7749/28.9.2015	€ 100.000,00
Ente Parco Prealpi Giulie	Val Alba	1168/30.9.2015	€ 48.000,00
Comune di Marano Lagunare	Foci dello Stella e Valle Canal Novo	6094/30.9.2015 (integrato con 6170/2.10.2015)	€ 130.000,00
Comune di Staranzano (referente)	Foce dell'Isonzo	10157/25.9.2015	€ 130.000,00
Ente Parco Dolomiti Friulane	Forra del Cellina	2441/21.9.2015	€ 69.000,00
Comune di Duino	Falesie di Duino	24436/14.10.2015	€ 49.000,00
Comune di San Dorligo della Valle	Val Rosandra	11437/30.9.2015	€ 76.000,00
Comune di Doberdò del Lago (comma 2, art. 31 L.r. 42/96)	Laghi di Doberdò e Pietrarossa	4955/16.10.2015	€ 58.000,00
Importo complessivo concesso per l'annualità 2015/2016			€ 660.000,00

**2.** di approvare lo schema di accordo per le modalità gestionali delle Riserve allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

**3.** di autorizzare il Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità alla stipula degli accordi, introducendo le modifiche e le integrazioni necessarie in considerazione alle realtà territoriali delle singole Riserve, purché limitate ad aspetti non sostanziali;

**4.** di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla rete intranet ai sensi della vigente normativa.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



LOGO RISERVA



## ACCORDO

ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 e dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000.

Esente da imposta di bollo ai sensi del punto 16 Tabella All. B DPR N. 642/26.10.1972

\*\*\*

### GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE

#### Tra

**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**, con sede legale in Trieste, Piazza Unità d'Italia 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata dall'arch. Chiara Bertolini, nata a Udine il 21.01.1968, codice fiscale BRTCHR68A61L483C, la quale interviene in qualità di Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, domiciliata per la sua carica presso la sede di Udine in via Sabbadini 31;

**Il Comune di** , con sede in , cod.fis. , rappresentato dal Sindaco in carica pro-tempore , nato a ( ) il , codice fiscale , in qualità di referente Organo gestore della Riserva naturale regionale \_\_\_\_\_; di seguito Parti;

**Vista** la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e successive modifiche, recante "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali", ed in particolare le seguenti disposizioni:

- art. \_\_\_\_ che istituisce la Riserva naturale regionale \_\_\_\_\_;
- l'art. 1 che detta le finalità istitutive delle Riserve naturali allo scopo di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle economie locali;
- art. 31, commi 3 - 4 e 5 aventi ad oggetto, rispettivamente, la definizione delle modalità di gestione e di finanziamento delle Riserve, nonché la disciplina transitoria dettata dalla citata norma della L.R. 18/2011 che fa salvi, fino alla loro scadenza, gli accordi programma e le rispettive convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima;
- l'art. 84 che autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere le spese per l'attuazione delle finalità previste dalla legge predetta relativamente, tra l'altro, alla gestione delle Riserve;

**Visto** l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune nonché l'articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7;

#### Premesso che:

- la convenzione stipulata tra i Comuni di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ha individuato come Comune referente quello di \_\_\_\_\_ e definito il funzionamento dell'Organo gestore;
- con deliberazione della Giunta regionale n./data, il Comune/l'associazione dei Comuni di \_\_\_\_\_ è stato individuato quale referente/organo gestore della Riserva naturale regionale \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera a) della L.r. 42/96;
- con convenzione n. Rep. \_\_\_\_\_ stipulata tra la Regione Fvg e il Comune di \_\_\_\_\_ sono state disciplinate le modalità di gestione e finanziamento della Riserva ai sensi dell'art. 84 della L.r. 42/1996;
- con DPRReg \_\_\_\_\_ è stato approvato il Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS) della Riserva naturale regionale \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 17, comma 8, della LR 42/96;

- la Riserva naturale regionale \_\_\_\_ è ricompresa nella Zona speciale di conservazione (ZSC) -----per la quale sono attualmente in vigore le misure di conservazione approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 546 del 28.03.2013.
- la Riserva naturale regionale \_\_\_\_\_ è ricompresa inoltre nella Zona di protezione speciale (ZPS) \_\_\_\_\_;

**Considerato che:**

- l'esperienza gestionale dell'ambito con il suddetto Organo gestore è stata finora positiva, dimostrando le potenzialità dell'area sia dal punto di vista della conservazione e miglioramento degli aspetti naturalistici sia da quello dello sviluppo socio –economico del territorio interessato, come anche supportato dal numero delle presenze \_\_\_\_\_all'interno della Riserva;
- la convenzione sopracitata n. Rep. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è in scadenza al 31.12.2015 ed è pertanto interesse comune la stipula del presente accordo al fine di aggiornare gli indirizzi operativi e le modalità gestionali della Riserva naturale regionale \_\_\_\_\_ promuovendo uno sviluppo sinergico delle attività delle parti ottimizzando gli obiettivi, accrescendo la rete di collaborazione, conoscenze e competenze degli enti stipulanti e degli Organi gestori delle Riserve, infine, razionalizzando la spesa;
- con deliberazione dell'Organo gestore del \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ è stato approvato il presente schema di Accordo ed è stata autorizzata la stipula;
- con DGR è stato approvato il presente schema di Accordo;

tutto quanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 - Premesse**

**1.** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo che si sottoscrive fra le Parti ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 e dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000.

**Art. 2 - Soggetti**

**1.** Il Comune di \_\_\_\_\_ è, per gli effetti di quanto previsto dall'art.31, comma 2, lettera a) della Legge regionale 30 settembre 1996, n.42, Organo gestore della Riserva naturale regionale \_\_\_\_\_, istituita ai sensi dell'art. \_\_\_\_ della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42

**2.** Il Sindaco pro-tempore del Comune di \_\_\_\_\_ è il legale rappresentante dell'Organo gestore della Riserva e allo stesso spetta il potere di attuare quanto previsto dall'art. 31, comma 3, della L.r. 42/96.

**Art. 3 - Finalità**

**1.** Si dà atto che, ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge regionale n. 42/1996, l'Organo gestore attende all'esercizio delle funzioni di gestione della Riserva naturale indicata che, in particolare, comprendono:

- a) l'attuazione delle leggi istitutive, dei piani e del regolamento;
- b) la predisposizione di appositi piani annuali e pluriennali per la gestione della fauna e degli habitat naturali, la divulgazione e l'educazione ambientale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'organo gestore della riserva;
- c) la redazione dei piani e progetti necessari, nonché la formulazione dei pareri di cui all'art. 19 della L.r. 42/96;
- d) altre attività concordate con l'Amministrazione regionale.

**2** Le Parti si impegnano a collaborare reciprocamente per la realizzazione delle attività della Riserva e in particolare a:

1. individuare interventi e attività per la conservazione, valorizzazione e promozione delle Riserve conseguendo obiettivi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.
  2. raccogliere ed elaborare informazioni, dati o eventuali aggiornamenti di tutte le attività e iniziative promosse sul territorio al fine di coordinarne la comunicazione e promozione in maniera omogenea all'interno della rete delle aree protette regionali;
  3. tutti i dati di carattere scientifico nonché i monitoraggi riferiti, in particolare, a specie faunistiche e floristiche tutelate dalle direttive comunitarie 92/43/CEE "Habitat" e 09/147/CE "Uccelli", dovranno essere raccolti e trasmessi secondo modalità da concordare con il Servizio regionale competente al fine di permettere l'implementazione delle banche dati regionali;
- 3.** L'Organo gestore si impegna a mettere a disposizione della Regione, previ accordi, le strutture della

Riserva per iniziative di interesse regionale per le finalità del Sistema delle aree protette regionali e della rete ecologica Natura 2000.

4. L'Organo gestore comunica alla Regione fatti od eventi che possano risultare compromissivi delle finalità di protezione ambientale dell'area, o che possano, anche potenzialmente, arrecare danni o alterazioni al suo patrimonio naturale.

#### **Art. 4 – Finanziamento**

1. L'Amministrazione regionale concede finanziamenti al Comune di \_\_\_\_\_, in qualità di Organo gestore, compatibilmente con gli stanziamenti del bilancio regionale e in attuazione a programmi regionali di investimento, per:

- a) gestione ordinaria della Riserva, sulla base di un programma annuale di attività di gestione (dettagliata relazione contenente la descrizione delle attività e degli interventi che si intendono avviare, i tempi e le modalità di attuazione, comprensivo di quadro economico di spesa).
- b) sulla base di progetti preliminari relativi alla realizzazione di opere, redatti secondo le modalità di cui all'art. 56 della L.r. 14/2002;
- c) sulla base di programmi di forniture finalizzate alla tutela, conservazione, conoscenza, valorizzazione e fruizione delle Riserve.

2. Indicativamente le attività di gestione finanziabili possono comprendere le seguenti spese:

- Servizi di gestione delle riserve (consulenze, servizi di apertura centro visite, prestazioni d'opera, attività amministrativa, ecc.);
- Spese correnti di funzionamento e manutenzione ordinaria del territorio e dei beni utilizzati dall'Organo gestore (utenze, pulizie, riparazioni, ecc.);
- Spese per attività promozionali, divulgative e di educazione ambientale (pubblicazioni, visite guidate, mostre, ecc.);
- Spese di investimento (acquisto attrezzature, realizzazione opere pubbliche, manutenzione straordinaria strutture della Riserva, sentieristica, ecc.)

3. Le richieste di finanziamento sono trasmesse al Servizio regionale tutela del paesaggio e biodiversità entro il 30 settembre di ogni anno. L'Amministrazione regionale, sulla base di elementi motivati, può richiedere eventuali aggiornamenti o modifiche al programma delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle stesse.

4. L'Amministrazione regionale trasferisce i finanziamenti al Comune \_\_\_\_\_ in qualità di Organo gestore della Riserva, secondo le seguenti modalità:

- per lo svolgimento delle attività di gestione della Riserva di cui al punto 1 a) e per l'attuazione dei programmi di forniture di cui al punto 1 c):  
70% contestualmente alla concessione dei fondi e il 30% a seguito approvazione del rendiconto da inviare al Servizio competente. Al fine della rendicontazione delle spese, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, alla richiesta del saldo finale sarà allegata la dichiarazione attestante che le attività per le quali il finanziamento è stato erogato sono state realizzate e che il finanziamento stesso è stato utilizzato per i fini per il quale è stato assegnato nel rispetto delle condizioni poste nel decreto di concessione.
- per la realizzazione di opere pubbliche di cui al punto 1 b):  
il finanziamento viene erogato, sulla base di quanto previsto dall'art. 57 della L.r. 14/2002.

In ogni caso l'erogazione del finanziamento deve rispettare i principi delle disposizioni di bilancio e di quanto previsto nel decreto di concessione del finanziamento.

5. Per l'attuazione delle attività di gestione l'Organo gestore può avvalersi di soggetti terzi a sua cura e responsabilità. In tal caso devono rispettarsi i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

6. Il Comune di \_\_\_\_\_ istituisce nel proprio bilancio appositi capitoli per la gestione amministrativo contabile dei fondi relativi alla Riserva.

7. Le attività di gestione sono realizzate in relazione all'importo concesso da parte dell'Amministrazione



regionale, tenendo comunque presenti le finalità prevalenti di conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse.

#### **Art. 5 - Beni immobili**

1. I beni immobili di proprietà regionale o comunale situati all'interno del territorio della Riserva naturale regionale ovvero funzionalmente ad essa connessi sono messi a disposizione dell'Organo gestore a titolo non oneroso, per finalità di studio, conoscenza e valorizzazione dell'ambiente naturale della Riserva.

#### **Art. 6 – Utilizzo dei loghi**

1. Nella realizzazione di materiale didattico, scientifico e promozionale inerente la Riserva o per qualsiasi altra attività promozionale oggetto del programma delle attività concordate, l'Organo gestore è tenuto ad utilizzare il marchio e l'immagine coordinata del Sistema regionale delle aree naturali protette e il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

#### **Art. 7 - Controlli**

1. Il Servizio regionale competente in materia di biodiversità può verificare periodicamente ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, l'andamento della gestione della Riserva e i risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi di tutela, conservazione, valorizzazione e fruizione della stessa.

#### **Art. 8 – Obblighi**

1. Ciascuna parte si obbliga ad informare prontamente le altre Parti dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore che non consentano il regolare adempimento, per impossibilità sopravvenuta, delle obbligazioni di cui al presente accordo, e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno all'altra parte.

2. In caso di comprovata inadempienza degli obblighi assunti dal Concessionario, la Regione, a suo insindacabile giudizio, può risolvere il presente accordo.

3. In caso di oggettive difficoltà sopraggiunte in ordine allo svolgimento dell'attività gestionale, le parti negoziano la risoluzione del presente accordo con provvedimento motivato.

#### **Art. 9 - Durata**

1. Il presente accordo ha durata fino al 31/12/2018 dalla data di sottoscrizione digitale della Regione.

#### **Art. 10 – Gestione sicurezza e prevenzione**

1. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività di cui al presente accordo e ad osservare le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008.

#### **Art. 11 – Controversie**

1. Le parti si impegnano a concordare eventuali procedure ed adempimenti non specificati nel presente accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi e a risolvere, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo. In ogni modo, il foro competente esclusivo è quello di Trieste.

#### **Art. 12 – Rinvii a norme**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si fa rinvio alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e alle disposizioni del Codice Civile.

#### **Art. 13 – Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, sono trattati esclusivamente per le finalità della medesima.

2. Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

3. Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dagli articoli 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003.

**Art. 14 (Efficacia dell'atto)**

1. Il presente accordo è efficace dalla data di sottoscrizione digitale della Regione, e diventerà esecutivo dal 1 gennaio 2016.

**Art 15 (Registrazione)**

1. Il presente accordo sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 131/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.L.S. 82/2005.

Per la Regione Friuli Venezia Giulia

Chiara Bertolini

Per l'Organo gestore

Il Sindaco pro-tempore del Comune di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE